



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapesc.it

Prot. N. 1156 del 25-06-2020

Determinazione Paesaggistica n. 01/2020

Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 22.01.2004
(DPR n. 31 del 13.02.2017 Procedura semplificata)

Intervento: Demolizione senza ricostruzione di un locale accessorio adibito a bagno costruito in epoca remota - Pescosolido - via Campopiano 3 - fg.21 mapp.li 45, 161, 386

Ditta: BALDESARRA GINO GABRIELE

Via Campopiano, 3
Roma

VISTA la Legge 59/95 "subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell'art. 1, come modificato dalla L.R. n. 8/2012;

Richiamato il DPR 31 del 13 Febbraio 2017 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 68 del 22.03.2017 che regolamenta gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011 e successive, di "individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42", nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2008, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA la L.R. 8/2012;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04 dal **Sig. Baldesarra Gino Gabriele**, acquisita al protocollo comunale in data 18.11.2019 prot. n. 3551 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la **"demolizione senza ricostruzione di un locale accessorio adibito a bagno costruito in epoca remota - Pescosolido – via Campopiano 3 - fg.21 mapp.li 45, 161, 386"** in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.42/4 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs.42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 09.12.2019 prot. N. 3818 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CHÉ l'intervento proposto è inquadrabile nella fattispecie del **punto B15 del DPR 31/2017**;

CHÉ nella predetta verifica di conformità dell'intervento proposto, si formulavano le seguenti prescrizioni:

- *Ripristinare le fughe e valorizzare i conci d'angolo e di prospetto in pietra uniformandoli all'intera superficie;*

CHÉ detta documentazione è stata inviata a mezzo raccomandata AR (15073041295-4) in data 13.12.2019, al MIBact ed essendo decorsi i termini prestabiliti per il rilascio del parere vincolato, questo ufficio può procedere in autonomia con le dovute determinazioni paesaggistiche;

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 17 (Tp2) del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 27 delle NTA del PTPR adottato.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, di autorizzare l'esecuzione delle opere relative alla **"demolizione senza ricostruzione di un locale accessorio adibito a bagno costruito in epoca remota - Pescosolido – via Campopiano 3 - fg.21 mapp.li 45, 161, 386"** – DITTA: **Sig. Baldesarra Gino Gabriele**.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;

1. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
2. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
3. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).



Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo